



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2021-2022

Comunicato Ufficiale N. 371 del 06/05/2022

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 28 aprile 2022, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO ZACCAGNINI
Componenti: ALESSANDRO DI MATTIA, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

66) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. DON BOSCO COLOSSEO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CIRELLI FEDERICO FINO AL 30/11/2022, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 52 LND DEL 7/04/2022
(Gara: DON BOSCO GAETA – POL. GAETA 1931 del 2/04/2022 – Campionato Terza Categoria Frosinone)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 358 del 29/04/2022

Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;

la Società ASD Don Bosco Colosseo impugnava, davanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale competente il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure, con il quale gli veniva inflitta la punizione sportiva della squalifica a carico del calciatore Cirelli Federico.

Questa Corte, esaminati gli atti, ritiene che sia da confermare il provvedimento sanzionatorio emesso dal Giudice Sportivo di prime cure, poiché il reclamo della Società ASD Don Bosco Colosseo doveva essere preannunciato con dichiarazione depositata presso la segreteria della scrivente Corte Sportiva di Appello Territoriale tramite posta elettronica certificata entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intendeva impugnare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 76, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva.

Inoltre, preso atto dell'assenza di detto atto di preannuncio di reclamo da parte della Società Don Bosco Colosseo, si riscontra altresì il ritardo nell'invio delle motivazioni nei termini ex art. 76, comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva.

Pertanto, tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.76, commi 2 e 3 del C.G.S..
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Publicato in Roma il 6 maggio 2022

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli